130. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3075
Disegno di legge (Annunzio)	3073
Interpellanza ed interrogazioni all'ordine del giorno	3063
Proposte di legge:	
(Adesione di deputati)	3073
(Annunzio)	3073
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3074
Proposte di legge costituzionale (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3074

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

A) INTERPELLANZA.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

secondo quanto risulta agli interpellanti ed è depositato in atti ufficiali:

nel periodo compreso tra marzo ed aprile 1994, il Consiglio della Magistratura Militare avrebbe ricevuto un esposto dell'ex Ministro della difesa Fabio Fabbri, che sottolineava la notevole attività inquisitoria della Procura Militare della Repubblica di Padova, nonché il fatto che quell'ufficio procedeva nei confronti di ufficiali generali di grado elevato sia per i reati contro il patrimonio sia contro la persona;

a seguito dell'esposto del Ministro Fabbri, il CMM ha aperto un'indagine, delegando la Commissione competente ad istruire procedimento per il trasferimento d'ufficio dei magistrati della Procura Militare di Padova per incompatibilità ambientale;

la Commissione Disciplinare del CMM, l'8 giugno 1994, ha convocato a Roma il Procuratore Militare di Padova dottor Giovanni Pagliarulo ed il Presidente del Tribunale Militare di Padova dottor Giuseppe Rosin, chiedendo loro le ragioni per cui l'ufficio inquirente di Padova aveva aperto così tanti fascicoli per i reati contro il patrimonio e circa le ragioni per cui le gerarchie militari avevano denunciato, attraverso il Ministro, l'attività persecutoria;

rispondendo alle domande di cui sopra, il dottor Pagliarulo ed il dottor Rosin, avrebbero dichiarato che l'ex Ministro della difesa Fabio Fabbri, nel corso di una colazione di lavoro a Padova, il 20 aprile 1994, aveva riferito loro che recentemente era stato costretto ad inviare al CMM l'esposto in questione perché aveva subito incessanti richieste di condurre attività ispettiva nei confronti della Magistratura Militare di Padova, e che, dopo aver resistito per diversi mesi alle sollecitazioni delle gerarchie militari, aveva infine ceduto, poco prima di cessare dal suo dicastero;

inoltre, i due nagistrati sopracitati riferivano che il Ministro Fabbri li avrebbe invitati a non tener conto del suo esposto, perché l'ufficio della Procura Militare di Padova doveva continuare a lavorare in quanto non aveva fatto niente di illecito bensì il proprio dovere istituzionale; nell'occasione l'onorevole Fabbri avrebbe informato i due magistrati che nell'attività di « sollecito » verso di lui si erano particolarmente « distinti » il Generale di Brigata Gianalfonso D'Avossa, inquisito per truffa e gravi reati contro la persona di inferiori in grado e condannato dal Tribunale Militare di Padova il 30 aprile 1994, ed il Generale di Corpo d'Armata Lucio Innecco, condannato dal Tribunale Militare di Padova per abuso di autorità con ingiuria in atto pubblico il 24 febbraio 1994;

quanto sopra è confermato dal fatto che risulta agli atti che il Generale Innecco il 15 dicembre 1993, è stato a rapporto in Roma dal Ministro della difesa Fabbri,

denunciando di essere rimasto vittima di attività persecutorie da parte dei giudici inquirenti di Padova, accusando tale Procura di voler perseguire ingiustamente *tutte le alte gerarchie delle forze armate* aventi sede nella sua giurisdizione, e che per tale motivo numerosi ufficiali nominati nel territorio di tale giurisdizione rifiutavano la nomina e che quelli che non si rifiutavano concludevano dei contratti con Agenzie di Assicurazione per coprirsi le eventuali spese legali;

tali inaudite ed assurde dichiarazioni sarebbero anche state messe per iscritto dal Generale Innecco in un rapporto al suo superiore gerarchico, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, in calce alla nota con cui comunicava di essere stato rinviato a giudizio dalla Procura Militare di Padova, nel dicembre 1993;

oltre a quanto sopra, il Generale Innecco avrebbe riferito quanto lamentato al Ministro Fabbri, anche al Capo di Stato Maggiore della Difesa, richiedendogli di provvedere verso la Procura Militare di Padova;

la Commissione del CMM, dopo aver preso atto di quanto sopra illustrato, ha chiesto ai giudici Rosin e Pagliarulo se conoscevano casi in cui nella Procura Militare di Padova l'azione penale era stata esercitata in modo persecutorio; a tale domanda, i responsabili degli uffici giudiziari militari di Padova hanno risposto negativamente, ed hanno anzi segnalato il fatto che il dottor Giuseppe Scandurra, Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello di Roma, organo abilitato ad esercitare l'azione di sorveglianza sulle Procure Militari d'Italia, aveva posto in essere iniziative tendenti ad eliminare o quantomeno ridurre l'organico della Sezione di Polizia Giudiziaria Militare presso la Procura Militare di Padova;

gli interpellanti non possono non notare che il giudice Scandurra è stato il Procuratore Militare della Repubblica di Roma che dal febbraio 1992 lasciò marcire nei suoi cassetti l'inchiesta « Gladio », dopo averla ricevuta per competenza dalla Procura Militare di Padova;

da quanto risulta il Ministero della difesa avrebbe già preparato un disegno di legge che prevede l'abolizione dell'Ufficio Giudiziario Militare di Padova, e tale iniziativa sarebbe esplicitamente predisposta per reprimere l'attivismo inquirente della Procura Militare padovana, anche se per farla apparire meno pretestuosa, essa verrebbe inserita in una « ristrutturazione » delle sedi giudiziarie militari che prevede anche la scomparsa degli uffici giudiziari di La Spezia;

la pretestuosità di tali provvedimenti sarebbe confermata dal fatto che essi risultano completamente avulsi dal complessivo e razionale progetto di ordinarizzazione di tutta la Giustizia Militare, proposto dalla « Commissione per lo Studio e la Stesura di uno schema di disegno di legge delega per una nuova Legislazione militare di Pace », istituita nel 1992 dal Ministro della difesa;

il 14 luglio 1994, dopo aver avuto conoscenza del suicidio del Generale della Guardia di finanza Sergio Cicogna, il Comando Generale della GdF ha emanato un comunicato ufficiale nel quale si afferma sciaguratamente che il Generale si sarebbe ucciso a causa dello stress psicologico causatogli dalle ingiuste accuse della Procura Militare di Padova, che lo aveva inquisito per reati contro il patrimonio e la persona;

lo stesso giorno, l'Avvocato Generale della Procura Generale Militare di Verona, dottor Guido Corbo, risulta aver posto in essere un'iniziativa di accertamento per verificare se il suicidio del Generale Cicogna sia stato causato da attività persecutoria da parte dei magistrati militari di Padova;

nonostante quanto sopra, il dottor Guido Corbo, rispondendo ai resoconti giornalistici, avrebbe negato l'esistenza di tale iniziativa da parte sua;

dall'esame dei fatti sopra descritti, emerge in tutta evidenza un insieme concertato di atti predisposto dalle gerarchie

militari e dal Ministero della difesa, per punire la rigorosa attività di giustizia portata avanti con dedizione, coraggio ed alto senso del dovere, dai magistrati della Procura Militare di Padova;

tale azione persecutoria, portata avanti fino al punto di prevedere la soppressione di un Ufficio pur di ridurlo al silenzio, configura un grave attentato all'autonomia della Magistratura, ed alla sovrana ed obbligatoria applicazione delle leggi –:

se quanto sopra risulti rispondente al vero;

se il Ministro sia stato informato dei fatti descritti in premessa;

se non intenda riferire urgentemente al Parlamento per informare su quali atti intende compiere per tutelare l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati della Procura Militare della Repubblica di Padova e di tutta Italia, in un momento in cui va certamente sostenuta la più efficace vigilanza giudiziaria verso la corruzione nella pubblica amministrazione, ed in particolare in quella militare;

se non intenda sospendere e censurare ogni iniziativa volta all'indebolimento della capacità di esercizio dell'azione penale degli uffici giudiziari militari, come la soppressione della Procura Militare della Repubblica di Padova;

se non intenda informare il Parlamento sui suoi intendimenti riguardo al progetto presentato dalla Commissione per lo studio e la stesura di uno schema di disegno di legge delega per una nuova legislazione militare di pace;

se non intenda finalmente emanare una disposizione che preveda l'automatica sospensione da ogni incarico di comando per gli ufficiali sottoposti a procedimento penale per reati contro il patrimonio e la persona, a cominciare dal Generale D'Avossa e dal Generale Innecco;

se non intenda aprire una urgente inchiesta, per accertare le responsabilità di un'azione illegale di condizionamento e sabotaggio dell'esercizio dell'azione penale da parte della Procura Militare della Repubblica di Padova.

(2-00142) « Dorigo, Mattioli, Danieli, Vendola, Navarra, Chiavacci, Valpiana, Fragassi, Percivalle, Bellei Trenti ».

(27 luglio 1994).

B) INTERROGAZIONI.

CORLEONE. — *Ai Ministri della sanità e per la famiglia e la solidarietà sociale.* — Per sapere – premesso che:

il signor Riccardo Ruta, residente a Modica (RG), affetto da molti anni da una forma di schizofrenia indifferenziata cronica, dopo numerosi ed infruttuosi tentativi di cura presso i luoghi di assistenza siciliani, si trova ricoverato dal 13 maggio 1993, nella comunità di Lomazzo (Co), « La Casa », dove il suo stato di salute è sensibilmente migliorato;

in data 22 febbraio 1994, l'USL 24 della regione Sicilia (Modica) ha comunicato alla famiglia del signor Ruta che la commissione sanitaria regionale non aveva autorizzato la richiesta di proseguire il ricovero a Lomazzo usufruendo dei benefici previsti dalla legge regionale n. 66 del 1977, « in quanto la struttura presso la quale è richiesto il ricovero non rientra tra i luoghi di cura non convenzionati altamente specializzati come previsto dalla Legge regionale n. 66 del 1977 all'articolo 2, essendo la stessa una comunità terapeutica con soggiorno a lunga degenza »;

questa decisione appare in contraddizione con la legge n. 3 del 1991, della regione Sicilia che stabilisce la possibilità di ricovero presso centri italiani altamente specializzati e non convenzionati e che in data 9 aprile 1993, la commissione sanitaria regionale aveva autorizzato il ricovero presso la comunità di Lomazzo dopo aver esaminato la certificazione medica da cui si evince la diagnosi di grave psicosi schi-

zofrenica cronicizzata con netta chiusura autistica e disturbi delle capacità logiche –:

quale valutazione diano i Ministri dell'operato della commissione sanitaria regionale che pare intenzionata a piegare alle logiche della burocrazia il diritto alla salute del signor Ruta, impedendogli di proseguire una terapia che sta ottenendo dei risultati positivi;

se non ritengano che la divisione delle competenze sociali da quelle sanitarie nelle USL siciliane, che è alla base del rifiuto di proseguire il trattamento in corso e che avviene in difformità da quanto succede nel resto del paese, rischi di generare errori di valutazione dei bisogni dei cittadini in un campo quale quello sanitario fortemente vincolato a quello dell'assistenza sociale;

se le strutture sanitarie operanti nella regione Sicilia, tra le quali spicca in negativo l'ospedale psichiatrico di Agrigento, siano in grado di fornire trattamenti adeguati al disagio psichiatrico. (3-00042)

(20 maggio 1994).

SAIA, SCIACCA, NARDINI e VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

i numerosi provvedimenti amministrativi adottati dal precedente Governo in materia di riordino del Prontuario Terapeutico Nazionale che hanno diviso in tre fasce i farmaci in commercio, hanno creato numerose ingiustizie e disagi ai cittadini italiani eliminando intere categorie di farmaci pur necessari dal novero di quelli dispensati dal Servizio sanitario nazionale;

per gli stessi farmaci dispensati (fasce A e B) sono state previste una serie di normative e procedure diagnostiche che arrecano incertezze e disagi agli operatori della sanità ed ai pazienti costretti a dover sostenere, per poter ottenere la prescrizione, accertamenti diagnostici ed indagini particolarmente sofisticati e spesso anche dannosi alla salute (Rx reiterati ecc.) e costosi sia per i pazienti stessi che per lo Stato (TAC, RMN, Endoscopia, ecc.) –:

se non ritenga necessario ed urgente:

rimettere ordine nell'intera questione della riclassificazione dei farmaci dandone tempestiva informazione alle regioni, agli operatori sanitari ed agli assistiti;

rivedere nel merito la classificazione dei farmaci reinserendo prodotti assolutamente necessari che sono stati completamente tagliati eliminando di fatto la possibilità di cura per patologie importanti (es: fluidificanti, vaso dilatatori, lattulosio, ecc.);

eliminare gran parte delle note aggiuntive che rendono difficile la prescrizione di prodotti necessari, rendendo difficoltoso l'*iter* diagnostico per l'accertamento delle patologie che ne danno diritto ed eliminando di fatto la possibilità per i sanitari di adottare il tipo e la durata delle cure ai diversi soggetti ammalati. (3-00076)

(2 giugno 1994).

BOGI, GORI e UGOLINI. — *Ai Ministri della sanità, del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per conoscere – premesso che:

il mercato farmaceutico è regolamentato in tutti i paesi dell'Unione Europea dalle Autorità nazionali secondo quanto stabilito dai trattati per la realizzazione del Mercato unico;

in ottemperanza a ciò, numerosi regolamenti e direttive sono stati conseguentemente adottati;

tali norme, già consolidate nel diritto nazionale, assicurano il libero scambio dei prodotti medicinali ma solo attraverso il più alto livello possibile di protezione della salute pubblica (Articolo 130 A del trattato di Roma - Trattato di Maastricht);

in base alla normativa comunitaria sono tra l'altro di competenza di singoli Stati membri:

a) la scelta del metodo di formazione del prezzo;

b) l'individuazione dei criteri secondo cui sottoporre o meno a rimborso le specialità medicinali;

ogni volta però che viene utilizzato un metodo di formazione del prezzo i cui parametri sono decisi dall'Autorità statale (come è il caso del prezzo sorvegliato in vigore in Italia), i criteri da essa adottati devono obbligatoriamente essere comunicati all'apposita Commissione della Unione Europea (Direttiva di trasparenza 89/105 CEE);

tale obbligo non sussiste per i farmaci a prezzo libero;

ai sensi della normativa comunitaria non è considerato ostacolo alla libera circolazione del farmaco e alla leale concorrenza tra imprese il regime di vendita esclusiva in farmacia, che infatti vige in numerosi paesi europei;

esistono recenti iniziative avviate dalla Autorità della concorrenza e del mercato e che persistono confuse iniziative, anche legislative;

nel caso delle seconde, si traducono in danno economico e sanitario per i cittadini consumatori e le imprese –:

se la nuova procedura di determinazione del prezzo delle specialità medicinali di cui alla delibera CIPE 25 febbraio 1994 sia stata resa nota alla Commissione U.E. ai sensi della Direttiva 89/105 CEE; quali siano stati i rilievi eventualmente mossi da quest'ultima al riguardo e come eventualmente il Governo nazionale ha risposto a tali rilievi;

se sia stata già segnalata alla stessa Commissione U.E. l'intenzione (espressa dal Ministro Costa) di bloccare i prezzi delle specialità non rimborsabili dal SSN, che sempre a norma della citata delibera del CIPE, sono a regime libero;

se non ritengano necessario, a questo punto procedere ad una nuova modifica del metodo di determinazione del prezzo, invece di adottare improvvisati provvedimenti, onde non continuare a danneggiare i consumatori e le imprese sul piano economico e su quello delle restrizioni sanitarie;

se si giustifichi a norma dei criteri della legge 24 dicembre 1993 n. 537, articolo 8, lo spostamento di specialità medicinali delle classi A e B alla classe C;

se sia regolarmente attiva la prevista « Banca Dati » sui farmaci, da collegare ad analoga Banca comunitaria;

se non ritengano che la modificazione del regime di distribuzione dei farmaci costituisca rischio aggravato per altro dalla carenza in Italia di politiche di educazione sanitaria, farmaco vigilanza, informazione al grande pubblico;

se esista un piano di settore destinato alla ripresa produttiva e alla qualificazione dell'Industria farmaceutica, ivi compresa la destinazione di un appropriato segmento di mercato ai farmaci generici.

Gli interroganti ritengono inoltre opportuno che i Ministeri competenti selezionino con urgenza sull'insieme di informazioni che, ai sensi del punto *c)*, articolo 1 della Delibera CIPE 16 marzo 1994, vengono fornite bimestralmente dall'organo di sorveglianza onde essere in grado di valutare l'attuazione del sistema e l'esigenza di un suo cambiamento. (3-00238)

(26 settembre 1994).

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 febbraio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SERVODIO ed altri: « Nuova disciplina del commercio » (1956);

MIGNONE ed altri: « Modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente i permessi per l'esercizio del mandato degli amministratori locali » (1957);

MATACENA ed altri: « Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa » (1958);

INNOCENTI: « Norme per l'inquadramento giuridico dei lavoratori autonomi non professionisti » (1959);

MANZONI: « Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione » (1960);

INDELLI: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (1961);

NAPOLI e PITZALIS: « Norme in materia di cumulo del trattamento di quiescenza per i professori universitari » (1962);

LANTELLA ed altri: « Modifica all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'uso proprio di autovetture per uso di terzi » (1963);

LANTELLA ed altri: « Norme per consentire la ricezione delle sole trasmissioni televisive di emittenti private, con esonero dall'obbligo del pagamento del canone pubblico » (1964);

LANTELLA ed altri: « Delega al Governo per la emanazione di norme in tema di scelta tra settore pubblico e privato ai fini dell'assistenza sanitaria » (1965);

LEONARDELLI ed altri: « Modifiche alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, "legge quadro in materia di agriturismo" » (1966);

MANZINI ed altri: « Conferimento ai sindaci di poteri in materia di disciplina degli orari dei servizi e nuove norme in materia di orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (1967).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 2 febbraio 1995 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dai ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro:

« Interventi urgenti in materia di parcheggi » (1955).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge TANZARELLA e LUMIA: « Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato » (1314) *(an-*

nunziata nella seduta del 27 settembre 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CHIAVACCI.

La proposta di legge MARTINAT ed altri: « Norme per l'integrazione nell'industria del turismo del settore termale » (1359) *(annunziata nella seduta del 30 settembre 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BERGAMO.

La proposta di legge DI LELLO FINUOLI ed altri: « Modifiche dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati, dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia d'integrazione salariale, e dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati » (1778) *(annunziata nella seduta del 16 dicembre 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato DIANA.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MATTIOLI ed altri: « Integrazione dell'articolo 9 della Costituzione in tema di tutela dell'ambiente » (286) (*Parere della VIII Commissione*);

SCALIA ed altri: « Istituzione del libretto personale per la semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni » (390) (*Parere della II e della V Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCALIA: « Modifica dell'articolo 66 della Costituzione » (393);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCALIA ed altri: « Modifiche agli articoli 53, 81 e 97 della Costituzione, in materia di diritti del cittadino contribuente » (394) (*Parere della II e della VI Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCALIA: « Modifica all'articolo 116 della Costituzione » (1574);

STORACE: « Modifiche agli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province » (1720);

OLIVO: « Norme a sostegno dell'associazionismo sociale » (1770) (*Parere della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione*);

PERABONI ed altri: « Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari » (1777) (*Parere della II, della VI, della IX e della X Commissione*);

LANDOLFI ed altri: « Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, recante disposizioni urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso » (1856) (*Parere della II Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

SCALIA: « Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati » (75) (*Parere della I, della V, della VII, della X e della XI Commissione*);

PECORARO SCANIO: « Norme in materia di prevenzione della corruzione e dell'illecito finanziamento di partiti » (1641) (*Parere della I Commissione*);

GRIMALDI ed altri: « Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori » (1647) (*Parere della I, della VI, della VII, della VIII, della IX, della XI e della XII Commissione*);

MARTINAT: « Istituzione dell'Ordine nazionale degli stenotipisti » (1718) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

ONNIS: « Introduzione dell'articolo 329-*bis* del codice di procedura penale recante obbligo del segreto sul nome e sull'immagine del magistrato durante le indagini preliminari » (1744) (*Parere della I Commissione*);

LA GRUA ed altri: « Abolizione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati » (1799) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

ONNIS: « Abrogazione del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione » (1817) (*Parere della I Commissione*);

LEONARDELLI: « Modifiche alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e nuove norme in materia di preture circondariali » (1841) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

SPINI ed altri: « Disposizioni in favore del restauro della Galleria degli Uffizi in Firenze » (828) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

COMMISSO ed altri: « Riforma della scuola secondaria superiore » (1085) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

SANDRONE ed altri: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (1425) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione, nonché della VIII e della XIII Commissione* ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento*);

CALVANESE ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno » (1699) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

GODINO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Chioggia » (1756) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura);

TATTARINI ed altri: « Disciplina dell'apicoltura » (1310) (*Parere della I, della II, della V, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione*);

GIOVANARDI ed altri: « Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari » (1820) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):

BARESI: « Norme per il rilancio del settore termale e la dismissione delle partecipazioni dello Stato in società termali » (1724) (*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-130
Lire 500